

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in riunione comune, dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) e dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1963 (V. Stampato n. 1510)

d'iniziativa dei deputati **LONGONI, BERLOFFA, CASTELLUCCI, VICENTINI, MARTINELLI, GRAZIOSI, GAGLIARDI, AZIMONTI, BACCELLI, DAL FALCO, BUFFONE, GALLI, ARMAROLI, PAVAN, BETTOLI, CURTI** Ivano, **ZURLINI, ALBARELLO, BUCCIARELLI DUCCI, BARTOLE, GITTI, SORGI, MARTONI, PERDONA', BERSANI, VIALE, FRANCESCHINI, GUERRIERI** Filippo, **BIMA, DE CAPUA, VERONESI, ANDREUCCI, PATRINI, BIASUTTI, TANTALO, BUZZI, BONTADE** Margherita, **MACRELLI, FRANZO** Renzo, **MATTARELLI** Gino, **SABATINI, FERRARI** Giovanni, **TROISI, ZUGNO, AMADEO** Aldo, **CURTI** Aurelio, **BONOMI, SCIOLIS, ELKAN, LUCCHESI, LOMBARDI** Giovanni e **SIMONINI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 febbraio 1963*

Modifica dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274,
relativo alla professione di geometra

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Formano oggetto della competenza professionale del geometra in materia di costruzioni civili, il progetto, la direzione e sorveglianza dei lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo di edifici privati e pubblici aventi un volume fuori terra non superiore a metri cubi 4 mila e l'altezza

massima di metri 13,50, per edifici di quattro piani o altezza corrispondente alle prescrizioni dei regolamenti edilizi vigenti, misurata dal piano stradale o dal marciapiede fino alla linea di gronda o al piano di calpestio del terrazzo di copertura.

Nelle predette costruzioni, nonchè in quelle di cui alla lettera l) dell'articolo 16 del decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è consentita ai geometri l'utilizzazione di strutture orizzontali in conglomerato cementizio o miste in cemento armato e laterizi (solette, travi,

piattabande e cordoli) di luce netta non superiore a metri 6 con eventuali sbalzi non superiori a metri 1,50, i pilastri in conglomerato cementizio armato per strutture semplici, le strutture formate da elementi prefabbricati, brevettati e precalcolati.

Sono escluse dalla competenza professionale dei geometri le intelaiature di cemento armato costituenti l'ossatura di edifici con oltre due piani e con altezza superiore a metri 8 misurata dal piano stradale

o dal marciapiede fino alla linea di gronda o al piano di calpestio del terrazzo di copertura.

Art. 2.

Le lettere *m)* ed *n)* dell'articolo 16 del regolamento per la professione del geometra, approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, sono abrogate.